



Lavoro infantile e giovani lavoratori


PRO 11.1a
Lavoro infantile e
giovani lavoratori

Rev. 1 del 10.03.2023

Pag. 1 di 4

PROCEDURA

LAVORO INFANTILE E GIOVANI LAVORATORI

| Rev. | Data | Descrizione | Redazione | Verifica | Approvazione |
|-------------|-------------|---|------------------|---|---|
| 0 | 14/12/2022 | Prima Emissione | | | |
| 1 | 10/03/2023 | Adeguamento della codifica in conformità con l'intero sistema documentale | |  |  |



Lavoro infantile e giovani lavoratori

PRO 11.1a
Lavoro infantile e
giovani lavoratori

Rev. 1 del 10.03.2023

Pag. 2 di 4

INDICE

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 2. TERMINI E DEFINIZIONI | 3 |
| 3. MODALITÀ OPERATIVE | 3 |



Lavoro infantile e giovani lavoratori

PRO 11.1a
Lavoro infantile e
giovani lavoratori

Rev. 1 del 10.03.2023

Pag. 3 di 4

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le responsabilità, i criteri e le modalità operative adottate nei processi coinvolti per la gestione del lavoro infantile e giovani lavoratori.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Bambino: in Italia qualsiasi persona con meno di 16 anni di età, età minima per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo.

Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

Alternanza scuola-lavoro: è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

Giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l'età da bambino come sopra definito, e che non abbia compiuto 18 anni. (16-18 anni).

3. MODALITÀ OPERATIVE

a) Lavoro Infantile

La Direzione non ricorre al lavoro infantile nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l'azienda riscontri anche tramite audit presso subappaltatori/fornitori, situazioni di lavoro infantile, saranno applicate le procedure per rimediare a tali situazioni come da punto d).

b) Lavoro Giovanile e alternanza scuola-lavoro

La direzione non ricorre solitamente a lavoro giovanile.

La Direzione è invece disponibile all'alternanza Scuola/Lavoro, previa valutazione del periodo e delle reali condizioni di produzione, al fine di consentire un adeguato affiancamento del personale in stage.

Il Responsabile del Personale in caso di attivazione, provvede a compilare la documentazione utile prendendo contatti diretti con i vari Istituti, seguendo la modulistica specifica da loro fornita.

Nel caso di ingresso in azienda di uno stagista sarà compilato un apposito allegato al DVR in cui saranno individuati i rischi e le esigenze formative, inoltre sarà affiancato da personale esperto (nominato tutor) e al tempo stesso sarà formato sulle procedure aziendali in merito a sicurezza ed uso DPI, al fine di garantire le misure di protezione e prevenzione sul luogo di lavoro.



Lavoro infantile e giovani lavoratori

PRO 11.1a
Lavoro infantile e
giovani lavoratori

Rev. 1 del 10.03.2023

Pag. 4 di 4

Gli stagisti non saranno impiegati in lavori pericolosi né in lavorazioni notturne.

In caso di assunzione di giovane lavoratore, sarà contrattualizzato in base alle leggi applicabili e sarà sollevato da qualsiasi tipo di impiego che, per sua natura o per circostanze in cui il lavoro può essere svolto, possa compromettere la salute, sicurezza o morale.

Inoltre, in nessuna circostanza il giovane lavoratore deve lavorare più di 8 ore al giorno, ed il totale del tempo trascorso tra lavoro e spostamenti non deve superare le 10 ore al giorno (nel caso in cui il lavoratore sia soggetto all'istruzione obbligatoria, il lavoro deve essere svolto al di fuori dell'orario scolastico e le 10 ore al giorno non devono essere superate conteggiando il tempo tra scuola, lavoro e spostamenti).

c) Prevenzione del lavoro minorile presso i sub-fornitori

Il responsabile sicurezza/subappalti provvede, dietro segnalazione del project manager di riferimento che individua l'impresa subappaltatrice per lo specifico lavoro da svolgere, a richiedere la documentazione contrattuale (unilav) dei dipendenti operativi presso il subappaltatore stesso al fine di verificarne la correttezza di impiego ed essere autorizzati dal Committente all'ingresso in cantiere.

Ulteriori controlli saranno svolti periodicamente direttamente in cantiere.

Qualora si riscontrino delle anomalie, anche l'eventuale ricorso al lavoro infantile da parte dell'impresa subappaltatrice, verranno messe in atto le procedure come da punto d).

d) Rimedio al lavoro infantile

Qualora Proget Impianti, anche a seguito di audit presso i fornitori, o tramite qualunque altra fonte di informazione, venga a conoscenza di impiego di lavoro infantile (minori di 16 anni), oltre ad aprire una non conformità, si dovrà procedere ad intraprendere le azioni di rimedio.

Dovranno essere scelte, caso per caso, quali azioni, elencate di seguito, intraprendere, purché sia sempre garantita l'istruzione e una forma di sostentamento al minore:

- Non esporre il bambino a situazioni pericolose, insicure o nocive alla salute;
- Elaborare con le amministrazioni locali soluzioni di lungo termine per fare fronte al problema;
- Sospendere immediatamente i rapporti con il fornitore/sub-fornitore con sospensione dei pagamenti, sino all'attuazione/conclusione dell'azione di rimedio.

Alla decisione delle risoluzioni da prendere partecipano l'Alta Direzione, il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, il Rappresentante dei Lavoratori SA8000, il SPT, il fornitore/sub-fornitore, i genitori del bambino e se coinvolti, anche rappresentanti delle amministrazioni locali, enti o istituzioni.

L'azione di rimedio concordata con il fornitore/sub-fornitore costituisce azione correttiva della non conformità rilevata.